



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica

Civiltà delle Pietre

**REGOLAMENTO PER LA
RISCOSSIONE DIRETTA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI DI COMPETENZA
DELL'UNIONE DEI COMUNI della
MEDIA VALLE CAMONICA
“CIVILTA’ DELLE PIETRE”**

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 35 del 03/06/2013

I N D I C E

Articolo 1 Oggetto, scopo ed efficacia del regolamento;

Articolo 2 Formazione di elenchi nominativi dei contribuenti e debitori di entrate
patrimoniali;

Articolo 3 Visto di esecutività;

Articolo 4 Pagamento;

Articolo 5 Avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento;

Articolo 6 Riscossione coattiva

Articolo 7 Riscossione agevolata

Articolo 8 Modalità di pagamento;

Articolo 9 Sgravi e rimborsi dei tributi comunali spettanti all'Unione;

Articolo 10 Rinvio;

Articolo 11 Entrata in vigore.

ART. 1 - OGGETTO, SCOPO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" nell'ambito della potestà regolamentare attribuita all'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4 e 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e di ogni altra disposizione normativa.

Ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea dei tributi locali è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 2 - FORMAZIONE DI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTRIBUENTI E DEBITORI DI ENTRATE PATRIMONIALI

L'importo dei tributi e delle entrate patrimoniali, degli interessi delle sanzioni, determinato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reiscrizioni dell'anno precedente, sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.

ART. 3 - VISTO DI ESECUTIVITÀ

Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo, entro il termine, previsto a pena decadenza, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni (Albo on line) per otto giorni consecutivi, rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le rispettive scadenze.

ART. 4 - PAGAMENTO

Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, l'Ufficio Tributi Unico dell'Unione invierà agli utenti una comunicazione di pagamento (avviso bonario) contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.

Le scadenze sono stabilite, mediante apposito atto deliberativo, da parte dell'Amministrazione. Sono fatte salve le norme sulle scadenze di pagamento previste dalle leggi istitutive dei tributi locali e dai regolamenti comunali di applicazione degli stessi tributi.

ART. 5 - AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO

Per i contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento delle entrate tributarie a seguito dell'avviso di cui all'art. 4, l'ufficio notifica idoneo avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia.

Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere:

- a) la denominazione dell'Ente creditore;
- b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
- c) il codice fiscale o partita IVA;
- d) l'indicazione dell'ubicazione, della superficie tassabile, nonché della relativa categoria;
- e) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali, ed eventuali oneri accessori;
- f) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
- g) la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997;
- h) l'importo totale dovuto;
- i) la scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
- j) l'organo presso cui è possibile ricorrere o presso cui è possibile promuovere il riesame ed i relativi termini, nonché l'ufficio presso cui ottenere informazioni;
- l) l'indicazione del Responsabile del procedimento.

ART. 6 - RISCOSSIONE COATTIVA

Scaduti inutilmente 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si procederà alla riscossione coattiva che potrà essere effettuata:

- ☐ mediante emissione di ruolo sulla base delle disposizioni di cui al D.p.r. 29/9/1973, n. 602;
- ☐ mediante ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14/4/1910, n. 639.

Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 7 - RISCOSSIONE AGEVOLATA

Su istanza del contribuente iscritto negli elenchi di cui al precedente art. 2 si può

concedere, per gravi e comprovate situazioni di grave disagio economico, eventualmente attestate dal servizio sociale dell'Unione, la dilazione del carico tributario e patrimoniale.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Fatte salve le norme specifiche regolanti i singoli tributi locali, il pagamento delle somme iscritte nell'elenco può essere effettuato tramite la Tesoreria Comunale e presso qualsiasi ufficio postale o con altre modalità di pagamento indicate dall'Ufficio Tributi Unico dell'Unione.

ART. 9 - SGRAVI E RIMBORSI DEI TRIBUTI COMUNALI SPETTANTI ALL'UNIONE

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi, il contribuente può richiedere all'Unione dei Comuni, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00 per ciascun anno d'imposta.

In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza.

In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.

ART. 10 – RINVIO

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. Si rinvia alla normativa di settore e ai regolamenti applicativi dei tributi comunali approvati dai Comuni facenti parte dell'Unione.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2013.